



GUARDIA DI FINANZA ACCADEMIA

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

Largo Giovanni Barozzi n. 1 - Bergamo - Tel. 035 404 3601

P.E.C.: bg0200000p@pec.gdf.it - Mail: bg0200217@gdf.it

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in modalità Application Service Provider (ASP) di Consip S.p.A., per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva in forma di "catering completo" a mezzo self-service e del "servizio a tavola" riservato agli Allievi Ufficiali nella forma di ristorazione in loco, presso l'Accademia della Guardia di Finanza (e relative sedi dei "campi d'arma"). CIG 9237338C74.

Numero gara attribuito dall'ANAC: 8570845

QUESITO 1 DEL 31.05.2022

Si segnala che nella Tabella del Disciplinare di gara all'art.13 è chiesto di presentare a pena di esclusione documentazione relativa ai subappaltatori.

A tal riguardo ci preme evidenziare che la legge 23 dicembre 2021 n. 238 va ad abrogare l'art. 105 comma 6 del Codice degli Appalti (50/2016) che prevedeva l'indicazione di una terna di subappaltatori all'atto della presentazione dell'offerta.

Di conseguenza, all'atto di questa modifica, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall'importo a base di gara.

Alla luce delle suesposte motivazioni si richiede conferma che sia sufficiente indicare all'atto di presentazione delle offerte, semplicemente i servizi che l'appaltatore intende eventualmente di subappaltare e, di conseguenza non sia necessario altresì presentare il Passoe generato dal subappaltatore.

RISPOSTA

Si conferma quanto indicato al paragrafo 9 del Disciplinare di Gara nel quale non si menziona l'istituto della terna, abrogato dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020".

In particolare l'art. 10, comma 1, lett. d) della richiamata legge ha abrogato il comma 6 dell'art. 105 del Codice degli Appalti.

Si conferma altresì, come stabilito dal paragrafo 9 del Disciplinare di gara, che sono vietati sotto pena di risoluzione del contratto i subappalti del servizio senza specifica autorizzazione scritta della Stazione Appaltante e che è vietato il subappalto di tutto o di parte del contratto con la sola eccezione della possibilità di subappaltare il servizio di pulizia dei locali e lavaggio stoviglie, pentole e vassoi.

Si ribadisce, come previsto dal medesimo paragrafo 9 della *lex specialis*, che il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare e che, in caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato. È, pertanto, superfluo presentare all'atto dell'offerta il PassOE generato dal subappaltatore, ma rimane necessario indicare i servizi che l'appaltatore intende eventualmente subappaltare.

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Cap. Gabriele Hamel)